

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 9 aprile 1979

N. 2 dell'O.d.G.
N. 456 Reg. delib.razioni

OGGETTO: Legge regionale "Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura".

L'anno millenovecentosettantanove il giorno nove del mese di aprile alle ore 10,00 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone
vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma
consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Rocco Galatone
e con l'assistenza:
— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale Dott. Eraldo Panunzio
— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocoritazione Dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Absenti		Presenti	Absenti
1) Andretta avv. Aurelio		h	26) Luzzi dott. Francesco		h
2) Aprile ins. Brizio Leonardo	h		27) Margiotta avv. Giovanni	h	
3) Angeli dott. Raffaele	h	h	28) Manfredi dott. Angelo	h	
4) Capozza dott. Emanuele	h		29) Morea prof. Leonardo		h
5) Blandino prof. Antonio	h		30) Palma avv. Vincenzo		h
6) Borgla dott. Carlo		h	31) Panico sig. Pasquale	h	
7) Bortona avv. Giorgio	h		32) Papa sig. Giuseppe	h	
8) Calvato avv. Pasquale		h	33) Papapietro sig. Giovanni	h	
9) Cassano on. Michele	h		34) Piacquadio avv. Antonio	h	h
10) Ciocia dott. Graziano	h		35) Piccigallo ins. Benito	h	
11) Ciuffreda avv. Pasquale		h	36) Princigalli sig. Giacomo	h	
12) Clemente sig. Tommaso	h		37) Quarta dott. Nicola	h	
13) Colamonaco sig.ra Maria	h		38) Raimondo sig. Cosimo	h	
14) Colasanto dott. Giuseppe	h		39) Rizzo prof. Marcello	h	
15) Colonna cav. uff. Giuseppe	h		40) Romano avv. Domenico	h	
16) Conte ins. Giuseppe	h		41) Latanzza Cosimo	h	
17) D'Alena avv. Fedele	h		42) Rotolo avv. Nicola		h
18) D'Andrea geom. Nicola	h		43) Sasso on. prof. Giuseppe	h	
19) DiIvanardo prof. Giovanni	h		44) Somma sig. Antonio	h	
20) Fantasia prof. Matteo	h		45) Sorice avv. Vincenzo	h	
21) Fiore dott. Alessandro	h		46) Tarricone prof. Luigi	h	
22) Fitto dott. Salvatore	h		47) Tatarsella dott. Giuseppe		h
23) Galatone prof. Rocco	h		48) Trisbrlo Luzzi avv. Gennaro	h	
24) Giampaolo ins. Filippo	h		49) Ventura sig. Antonio	h	
25) Leucci sig. Giovanni	h		50) Zingrillo dott. Giuseppe	h	

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura".

Dà la parola al relatore, cons. Panico, Presidente della III Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare il disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

Preso atto della discussione generale;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, il disegno di legge "Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Capozza-Galatone

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

LEGGE REGIONALE

"Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della
meccanizzazione in agricoltura".

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di favorire lo sviluppo e il potenziamento della
meccanizzazione in agricoltura, gli Istituti e gli Enti esercenti
il credito agrario nella Regione sono autorizzati a concedere
prestiti ad ammortamento quinquennale a tasso agevolato, con il
concorso regionale sugli interessi, per l'acquisto di macchine e
attrezzature agricole.

I prestiti saranno concessi agli imprenditori agricoli singo-
li o associati, con preferenza: alle imprese familiari coltivatri-
ci; alle cooperative agricole costituite da coltivatori diretti,
proprietari, affittuari, mezzadri, coloni, lavoratori agricoli di-
pendenti; alle cooperative agricole con presenza di giovani costi-
tuite ai sensi della legge 1.6.1977, n. 285; alle cooperative di
gestione macchine.

Nella concessione dei prestiti sarà accordata priorità alle
domande presentate negli anni 1977 e 1978 - nel rispetto della da-
ta di presentazione delle singole domande e della preferenza di
cui al secondo comma del presente articolo - che non abbiano tro-
vato definizione per esaurimento dei fondi di cui alle provviden-
ze statali previste dall'art. 12 della legge 27.10.1966, n. 910.

(Approvato all'unanimità)

Art. 2

I prestiti di cui all'art. 1 della presente legge avranno la
durata fino ad anni 5 e saranno concessi nella misura del 75% del-
la spesa riconosciuta ammissibile, elevabile al 90% per le imprese
familiari coltivatrici e per le cooperative di cui all'art. 1 della
presente legge.

Il tasso di interesse a carico dei beneficiari è stabilito nel
la misura prevista dalla normativa statale vigente in materia di fi-
nanziamento agevolato in agricoltura per i prestiti a valere sullo
art. 12 della legge 27.10.1966, n. 910.

(Approvato all'unanimità)

Art. 3

La concessione dei prestiti di cui all'art. 1 della presente
legge è subordinata al rilascio, da parte degli Ispettorati Provin-
ciali all'Agricoltura competenti, del nulla-osta. Qualora la somma

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

accordata sia pari o superiore ai 30 milioni, tale nulla-osta verrà emesso previo parere dei Comitati consultivi competenti di cui all'art. 11 della legge regionale 3.3.1978, n. 15.

(Approvato all'unanimità)

Art. 4

La Regione assume a proprio carico la differenza tra il tasso di interesse praticato dall'Istituto o Ente finanziatore, che non può essere superiore al tasso di riferimento determinato dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 1.7.1977, n. 403, al lordo di eventuali diritti di commissione e spese accessorie, e quello a carico dei beneficiari nella misura prevista dall'art. 2 della presente legge.

Alla concessione e liquidazione del concorso regionale negli interessi, nei limiti delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale a favore degli Istituti o Enti, provvede la Giunta regionale stessa sulla base di appositi elenchi dei prestiti erogati, con redari del nulla-osta ispettoriale e della fattura di acquisto e trasmessi mensilmente dall'Istituto o Ente finanziatore.

Il concorso regionale negli interessi sarà calcolato in semestralità o annualità costanti e decorrerà dal primo mese successivo a quello dell'erogazione del prestito.

(Approvato all'unanimità)

Art. 5

I prestiti di cui all'art. 1 della presente legge, quando siano concessi in favore delle categorie indicate all'art. 10 della legge 25.5.1970, n. 364, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo Interbancario a termini dell'art. 56 della legge 27.10.1966 n. 910 sino all'ammontare della complessiva perdita che gli Istituti ed Enti dimostreranno di aver sofferto dopo l'esperienza delle procedure di riscossione coattiva.

Gli Istituti ed Enti, quando trattasi di prestatari di cui al precedente comma, sono tenuti ad operare una volta tanto all'atto della prima somministrazione sull'importo originario del prestito, la trattenuta dello 0,20% da versare al Fondo Interbancario di Garanzia.

(Approvato all'unanimità)

Art. 6

Il beneficio di cui all'art. 1 della presente legge non è cumulabile con il contributo in conto capitale di cui all'art. 8 della presente legge e con gli altri benefici previsti da leggi statali o da leggi regionali aventi le stesse finalità.

(Approvato all'unanimità)

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Art. 7

Per i prestiti concessi ai sensi dell'art. 12 della legge 27 ottobre 1966 n. 910, la Regione interviene con un contributo sugli interessi corrisposti dai prestatori nel periodo intercorrente dalla data di acquisto, in ogni caso successiva al nulla-osta ispettoriale, fino alla data di effettiva erogazione all'Istituto od Ente della somma finanziata. Tale periodo non può superare, in ogni caso, i 12 mesi.

Il contributo per ogni operazione è stabilito in misura tale che l'onere per interessi a carico del prestatario sia riportato al tasso di cui all'art. 2 della presente legge.

Detto contributo sarà corrisposto tramite gli Istituti ed Enti ammessi ad operare nel settore del credito per la meccanizzazione agricola a seguito di provvedimento di concessione e liquidazione emesso dalla Giunta regionale sulla base di appositi rendiconti presentati dall'Istituto o Ente, muniti del visto del collegio sindacale.

(Approvato all'unanimità)

Art. 8

Per l'acquisto di macchine e attrezzature destinate alle operazioni di semina e/o raccolta dei prodotti biotecnici e tabacchicoli può essere concesso, in alternativa al concorso regionale sugli interessi, un contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile.

Di tale agevolazione possono beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all'art. 1 della presente legge, nonché le Associazioni di produttori riconosciute.

Al formali provvedimenti di concessione e liquidazione del beneficio di cui al presente articolo provvedono, sulla base delle assegnazioni disposte dalla Giunta regionale, i responsabili degli Ispettorati provinciali all'agricoltura, che sono all'uopo delegati, previo parere dei Comitati consultivi competenti di cui all'art. 11 della legge regionale 3.3.1978, n. 15.

(Approvato all'unanimità)

Art. 9

Per le operazioni di locazione finanziaria relative a macchine ed attrezzature agricole con rischio di rapida obsolescenza contratte direttamente con società di "leasing" operanti nel settore agricolo può essere concesso, in alternativa ai prestiti di cui all'art. 1 della presente legge, un contributo in conto capitale determinato in misura pari al primo canone anticipato per le operazioni di "leasing", che in ogni caso non potrà superare il 20% del costo effettivo delle macchine e delle attrezzature.

Di tale agevolazione possono beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all'art. 1 della presente legge. Nel caso in cui i beneficiari siano cooperative agricole di giovani costituite ai sensi della legge 1.5.1977, n. 285, la misura massima del contributo in conto capitale di cui al primo comma è elevata al 30%.

I responsabili degli Ispettorati provinciali all'Agricoltura sono delegati ad emettere i formali provvedimenti di concessione, liqui

*** CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

dazione e pagamento del contributo di cui al presente articolo, pre vio parere dei Comitati consultivi territorialmente competenti di cui all'art. 11 della legge regionale 3.3.1978, n. 15 e dietro presentazione da parte dei beneficiari del contratto di locazione finanziaria perfezionato.

(Approvato all'unanimità)

Art. 10

In alternativa ai prestiti di cui all'art. 1 della presente legge, può essere concesso per l'acquisto di macchine e attrezzature agricole un contributo in conto capitale nella misura massima del 30% della spesa ritenuta ammissibile.

Di detto contributo possono beneficiare le imprese familiari coltivatrici e le cooperative di cui all'art. 1 della presente legge, a condizione che operino nei territori classificati montani ai sensi delle leggi 2.7.1952, n. 991 e 30.7.1957, n. 657.

Le funzioni relative alla istruttoria, concessione, collaudo, liquidazione e pagamento del contributo di cui al presente articolo sono delegate alle Comunità Montane. La Giunta regionale può deliberare, sentita la Commissione consiliare competente, direttive per l'esercizio della delega di cui al presente comma entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bolllettino Ufficiale della Regione.

Il contributo di cui al presente articolo, qualora a beneficiarne siano le cooperative agricole di giovani costituite ai sensi della legge 1.6.1977 n. 285, è cumulabile con le provvidenze previste agli stessi scopi da altre norme statali e/o regionali.

(Approvato all'unanimità)

Art. 11

Per quanto non esplicitamente stabilito nella presente legge si applicano le norme di cui alle leggi 5.7.1928, n. 1760, 2.6.1961, n. 454, 27.10.1966, n. 910, così come successivamente modificate e in quanto compatibili.

(Approvato all'unanimità)

Art. 12

La Giunta regionale relazionerà annualmente alla Commissione consiliare competente, entro il primo trimestre dell'anno successivo, sullo stato di attuazione della presente legge e sullo sviluppo della meccanizzazione agricola in Puglia.

(Approvato all'unanimità)

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone**

**I CONSIGLIERI SEGRETARI
Capozza-Galatone**